

Associazione di Promozione Sociale
LA COMPAGNIA DELL'ANELLO
Centro Culturale ed Artistico
Via Leonilde Iotti, 14
47121 Forlì (FC)
p.i.: 03490120403
c.f.: 92057090406



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 marzo 2021

Il giorno 3 del mese di marzo del 2021, alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale La Compagnia dell'Anello – Centro Culturale ed Artistico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale per renderlo aderente al D.Lgs 3/07/2017 n. 117 e s.m.i. (codice del terzo settore), secondo la procedura prevista dall'Art. 16 del vigente statuto sociale.
- 2) Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera all'unanimità di nominare Presidente il Sig. Francesco Lezza, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Simone Bombardi.

Il Presidente, fa constare che la presente riunione si tiene in prima convocazione e, vista la presenza di n. 23 soci sui n. 27 complessivi è validamente costituita e atta a deliberare, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente.

Inizia quindi la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno proponendo di trattarli in via unitaria vista la stretta correlazione esistente.

- 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale per renderlo aderente al D.Lgs 3/07/2017 n. 117 e s.m.i. (codice del terzo settore), secondo la procedura prevista dall'Art. 16 del vigente statuto sociale.
- 2) Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Il Presidente dà la parola al Sig. Bombardi il quale passa a illustrare il progetto di modifica statutaria per renderlo aderente al disposto di cui al Codice del Terzo Settore e conseguentemente procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale presso la Regione ER.

Il termine per presentare la domanda di iscrizione è il 31 marzo 2021 e gli adempimenti sono molteplici: i) presentazione domande all'Agenzia delle Entrate di modifica dello Statuto Sociale e della modifica della ragione sociale (art. 1 dello Statuto) in relazione all'attribuzione del Codice Fiscale e della Partita Iva; ii) apertura PEC; iii) notifica al Comune di Forlì della domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; iv) conclusione della procedura di accreditamento sul sito della regione.

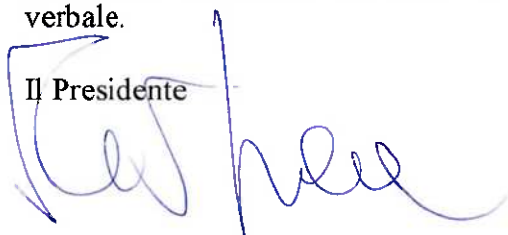
Il costo per l'intera procedura è di euro 200,00 da pagarsi con F24 (per la modifica dello Statuto Sociale) esente invece dall'applicazione di bolli.

Dopo ampia illustrazione, il Presidente, udita la relazione del Sig. Bombardi, chiede all'Assemblea di esprimersi.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, e quindi nel rispetto delle maggioranze qualificate previste statutariamente (art. 16) approva la bozza di adeguamento dello Statuto Sociale nonché di dar seguito a tutte le attività necessarie a procedere all'iscrizione al Registro delle APS.

Non chiedendo alcuno la parola e non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 22:15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. M. M.', written over a light blue rectangular stamp.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.', written over a light blue rectangular stamp.

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"LA COMPAGNIA DELL'ANELLO APS"
CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO
APS**

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"La Compagnia dell'Anello APS"** (d'ora in avanti **l'Associazione**).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì, Via Leonilde Iotti, 14. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Diffondere, incrementare ed approfondire la conoscenza e la cultura del teatro, delle altre espressioni artistiche, ecc.;
- Attuare nei confronti dei propri associati iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impegno del tempo libero;
- Promuovere tramite l'associazione tutte quelle attività che consentano ai propri associati di sviluppare, accrescere e diffondere le proprie capacità e tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare e alla crescita della cultura nel campo della musica, del teatro e dell'arte in generale;
- Organizzare rassegne, spettacoli e saggi o tutto ciò che è attinente e che possa essere di contributo culturale, economico e divulgativo ai fini istituzionali dell'Associazione.
- Accompagnare nella crescita artistica e professionale i ragazzi tramite la formazione artistica e musicale e di manageriato artistico.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs n. 117/2017.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di organizzare rassegne, spettacoli e saggi o tutto ciò che è attinente e che possa essere di contributo culturale e divulgativo ai fini istituzionali dell'Associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato; alla associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale e le Associazioni di promozione sociale che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Possono altresì aderire altri Enti del Terzo settore e altri Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale e purché si riconoscano nei principi e nelle regole del presente statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
3. Avere la qualifica ed i requisiti richiesti per far parte dell'associazione, così come definiti annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego motivato del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso. Quest'ultimo entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza da socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa. Ogni socio iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto

per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo, previa richiesta scritta con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione richiederà al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO e PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) Ammonizione scritta;
- 2) Sospensione dalle attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) Radiazione ed espulsione;

I soci sono radiati ed espulsi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote dovute all'associazione;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) Quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nell'arrecare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto versamento della quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non

ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione medesima. I proventi sono costituiti:

- a) Dalle quote associative;
- b) Dai contributi pubblici e privati;
- c) Da rendite patrimoniali;
- d) Da erogazioni liberali e lasciti diversi;
- e) Proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
- e) Proventi dalle attività di raccolta fondi;
- f) Proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento e deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 8 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 9 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, eletto al raggiungimento dei limiti di cui agli artt. 30-31 del CTS.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in virtù del mandato ricoperto, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del documento programmatico delle attività da svolgere nell'esercizio successivo.

E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In tal caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

E' onore di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'assemblea è convocata con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., e-mail, telefono, social network, ecc..) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima e dovrà essere già indicata in sede di convocazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza personale o per delega di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati.

Possono partecipare alle elezioni i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo

ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 2 deleghe.

La delega, deve contenere le indicazioni di voto da parte del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva il bilancio d'esercizio;
- Approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- Elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei componenti con altre forme di pubblicità (quali, ad es., e-mail, telefono, social network, ecc..) almeno tre giorni prima della riunione.

il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, tutto od in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del segretario, saranno trascritte sul libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Soci;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- Formulare il regolamento interno;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- Delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Può in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Tribunale di Forlì.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 11. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti

anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 -NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

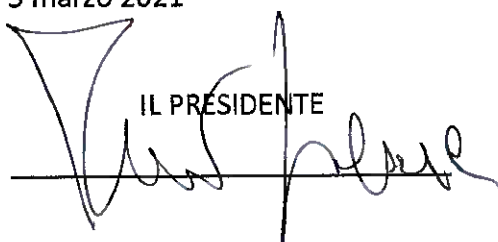
Art. 21 – NORME TRANSITORIE

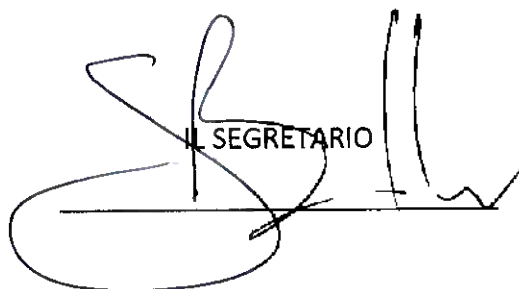
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Forlì, lì 3 marzo 2021


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO

3	431	12/03/2021	0,00	TGP21L000431000AA
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGP